



DELIBERA N. 8

12 gennaio 2022.

Oggetto

Istanza di parere di precontenzioso ex art. 211, comma 1, del d.lgs. 50/2016 – Procedura negoziata per la fornitura completa di tubazioni polietilene RC PAS 3 corazzato d.280 mm, raccordi di giunzione, corrugato. Acquedotto Porlezza. – Importo a base di gara: euro 138.670,00 – S.A. Como Acqua S.r.l.

PREC 237/2021/F

Riferimenti normativi

Artt. 30 e 36, co. 8 d.lgs. n. 50/2016; art. 1, co. 2 lett. a) d.l. 76/2020

Parole chiave

Affidamenti diretti – preventivi – principi

Massima

Affidamenti diretti – confronto preventivi – principi

Negli affidamenti diretti è corretto che la stazione appaltante proceda al confronto dei preventivi di spesa forniti da due o più operatori economici, purché ciò avvenga nel rispetto dei principi generali di cui all'art. 30 d.lgs. 50/2016.

Il Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione

nell'adunanza del 12 gennaio 2022

DELIBERA

VISTA l'istanza presentata da Idro Bi S.r.l. acquisita al prot. n. 83389 del 19 novembre 2021, con cui l'operatore economico istante, avendo proposto il maggior ribasso nella gara in oggetto, contesta l'aggiudicazione della gara in favore di Idromet Sider S.r.l.. In particolare Idro Bi S.r.l. riferisce che il RUP affidava l'appalto al concorrente che aveva offerto un ribasso meno conveniente ma aveva prodotto un



maggior numero di certificazioni tecniche riguardanti la parte principale della fornitura. L'istante lamenta che la lettera d'invito non forniva alcuna indicazione sul fatto che le certificazioni tecniche sarebbero state oggetto di valutazione, e che non era previsto né l'inserimento della documentazione tecnica in una busta separata né l'intervento di una commissione di gara. L'istante ritiene quindi che la gara avrebbe dovuto svolgersi secondo il criterio del minor prezzo e che la S.A. avrebbe dovuto invitare i concorrenti a produrre tutte le certificazioni di conformità su cui si sarebbe svolta la valutazione. In merito chiede quindi parere all'Autorità;

VISTO l'avvio del procedimento effettuato con nota prot. n. 89303 in data 13 dicembre 2021;

VISTA la memoria prodotta dalla stazione appaltante Como Acqua S.r.l., acquisita al prot. 90993 del 20 dicembre 2021, con cui, nel precisare che l'affidamento veniva disposto in data 19 ottobre 2021 e che il contratto è stato già eseguito, la stessa rappresenta che il criterio di aggiudicazione previsto dalla lettera d'invito prevedeva una valutazione comparativa tecnico-economica delle offerte. La memoria rinvia poi alla nota di replica già inviata all'istante a seguito della richiesta di riesame, dalla quale si ricava che l'affidamento in oggetto era caratterizzato da necessità e urgenza in quanto era diretto all'acquisto di particolari tubazioni in polietilene, le cui caratteristiche venivano indicate nel documento "Specifiche tecniche" allegato alla lettera di richiesta di offerta, per la realizzazione di una nuova rete di approvvigionamento idrico. La S.A. specificava dunque che, rientrando l'appalto nei settori speciali, veniva applicato il "Regolamento aziendale contratti" adottato ai sensi dell'art. 36, co. 8 del d.lgs. 50/2016, il quale consente al RUP di procedere tramite affidamenti diretti per le forniture di valore inferiore a € 139.000,00. La S.A. rappresenta di aver comunque scelto di svolgere un confronto tecnico-economico fra più offerte nel senso che chiedeva di produrre, oltre all'offerta economica, anche le certificazioni tecniche utili a supportare la valutazione, non già discrezionale, bensì di mera conformità tecnica da parte del RUP;

VISTA la "Lettera di richiesta di offerta", nella quale era specificato che il criterio di aggiudicazione consisteva in una «valutazione comparativa tecnico-economica delle offerte ricevute da parte del RUP tecnico», e alla quale era allegato il documento "Specifiche tecniche". La richiesta di offerta richiedeva di indicare, all'interno dell'offerta economica, l'importo totale offerto per la fornitura, e di allegare «le certificazioni e tutta la documentazione necessaria a garantire la funzionalità e la conformità dei prodotti alle normative vigenti»;

VISTI i verbali di gara, dai quali si evince che la procedura si svolgeva ai sensi "dell'art. 1, co. 2 lett. a) l.120/2020" e che la valutazione delle certificazioni tecniche evidenziava che due concorrenti avevano prodotto tutte la documentazione utile a garantire la conformità della fornitura alle specifiche tecniche richieste, con particolare riferimento agli attestati riguardanti le tubazioni (che costituivano la parte principale della fornitura, nella misura dell'89,36%, rispetto ai materiali accessori), mentre il concorrente odierno istante aveva prodotto un minor numero di attestati di conformità e quindi, sebbene avesse offerto il maggior ribasso, non risultava aggiudicatario;

VISTO quanto espresso dall'Anac a proposito degli affidamenti diretti nel proprio "Esame e commento degli articoli del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76", per cui «deve continuare a essere considerata una *best practice* la scelta della stazione appaltante di acquisire informazioni, dati, documenti volti a identificare le soluzioni presenti sul mercato per soddisfare i propri fabbisogni e la platea dei potenziali affidatari e di procedere al confronto dei preventivi di spesa forniti da due o più operatori economici»;

CONSIDERATO che, nel caso di specie, la S.A. svolgeva un affidamento diretto tramite un confronto fra più preventivi, in forza del proprio regolamento aziendale, scegliendo di richiedere più offerte e di effettuare un confronto incentrato sulla valutazione tecnico-economica da parte del RUP. Tale



valutazione aveva chiaramente ad oggetto «le certificazioni e tutta la documentazione necessaria a garantire la funzionalità e la conformità dei prodotti alle normative vigenti», come esplicitato nella lettera di richiesta di offerta, e dunque veniva motivata sulla base della maggiore o minore comprova della conformità tecnica dei prodotti, oltre che sulla base del ribasso offerto;

CONSIDERATO che rientra nell'esercizio della discrezionalità della S.A. determinare le modalità attraverso cui individuare il proprio contraente diretto, purché ciò avvenga nel rispetto dei principi generali di economicità, efficacia, tempestività e correttezza, di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità e rotazione di cui all'art. 30 d.lgs. 50/2016;

RITENUTO di non ravvisare, nel caso di specie, una violazione dei suddetti principi, in quanto l'affidamento diretto si svolgeva, come comunicato con lettera di invito a tutti i partecipanti, sulla base di un confronto dei preventivi comprensivi della documentazione di conformità tecnica della fornitura, con il che è evidente che ciascun concorrente era invitato a produrre tutto quanto in proprio possesso al fine di comprovare la conformità dei prodotti offerti;

Pertanto, sulla base di quanto sopra esposto

Il Consiglio

ritiene, per le motivazioni che precedono, che:

- non si ravvisa, nel caso di specie, una violazione dei principi generali, in quanto l'affidamento diretto si svolgeva, come comunicato con lettera di invito a tutti i partecipanti, sulla base di un confronto dei preventivi comprensivi della documentazione di conformità tecnica afferente la fornitura, con il che è evidente che ciascun concorrente era invitato a produrre tutto quanto in proprio possesso al fine di comprovare la conformità dei prodotti offerti.

Il Presidente

Avv. Giuseppe Busia

Depositato presso la segreteria del Consiglio il 19 gennaio 2022

Per il Segretario Maria Esposito

Valentina Angelucci

Atto firmato digitalmente